



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

11 giugno 2017

SCHEMA INFORMATIVA

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

ELETTORATO ATTIVO

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 11 giugno 2017.

Sono, altresì, elettori i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione (02 maggio 2017).

ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.

COME SI ELEGGERONO IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

L'elezione del sindaco e del consiglio è contestuale.

Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale.

È eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. Alla lista vengono assegnati tanti voti quanti sono quelli attribuiti al candidato sindaco collegato.

Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio, i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste con il metodo d'Hondt. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3 . . . fino alla concorrenza dei seggi da assegnare.

Tra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente, vengono scelti i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

Nell'ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l'ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; a parità di cifra, secondo l'ordine di presentazione nella lista; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto.

In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori

iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi.

DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

CONVOCAZIONE COMIZI

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'Interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il prefetto convoca i comizi per ciascun comune ed invia copia del relativo decreto al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della votazione (27 aprile 2017), ne dà avviso agli elettori.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporre il rinvio, non oltre sessanta giorni, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

CANDIDATURE

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata alla segreteria del comune come segue: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Tali termini cadranno pertanto nei giorni di venerdì 12 maggio (dalle ore 8,00 alle ore 20,00) e sabato 13 maggio (dalle ore 8,00 alle ore 12,00).

ORARIO DI VOTAZIONE

Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale si svolgono, in occasione del primo turno di votazione, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 di domenica 11 giugno 2017.

L'eventuale ballottaggio avrà luogo dalle ore 7,00 alle ore 23,00 di domenica 25 giugno 2017.

MODALITÀ DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

L'elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno.

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno e due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni comunali, nel primo turno di votazione, verranno effettuate domenica 11 giugno 2017, a decorrere dalle ore 23,00.

Nel caso di successivo secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio avranno inizio domenica 25 giugno 2017, a decorrere dalle ore 23,00.

FONTI NORMATIVE

D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

LEGGE 7 GIUGNO 1991, N. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

LEGGE 25 MARZO 1993, N. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

D.P.R. 28 APRILE 1993, N. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1996, N. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

LEGGE 26 MARZO 2010, N. 42

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.